PORTANTE DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE NEI TERRITORI DANNEGGIATI DALLE INONDAZIONI DEL 1882 IL CREDITO ALLE PROVINCIE, COMUNI, ECC., A MITE RAGIONE DI INTERESSE

Art. 1

Il Governo del Re e' autorizzato a concorrere in ragione del due per cento, per un termine non maggiore di 20 anni, al pagamento dell'interesse sulle somme che i Consigli provinciali dei territori danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1882 deliberino di prendere a prestito e il Governo riconosca indispensabili per riparare ai danni delle inondazioni.

I prestiti potranno essere contratti per conto delle provincie, dei comuni, dei Consorzi idraulici, ed anche per fare mutui a proprietari danneggiati.

La somma dei prestiti non potra' eccedere complessivamente 20 milioni di lire per tutti i territori sopra menzionati.

Versione in vigore dal 2 agosto 1883, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante disposizioni per agevolare nei territori danneggiati dalle inondazioni del 1882 il credito alle provincie, comuni, ecc., a mite ragione di interesse
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1483
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-disposizioni-per-agevolare-nei-territori-danneggiati-dalle/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it